

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente del Collegio ABF di Roma	Presidente
Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente del Collegio ABF di Napoli	Membro effettivo
Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente del Collegio ABF di Milano	Membro effettivo
Prof.ssa Marilena RISPOLI FARINA Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)	Membro effettivo
Prof.ssa avv. Liliana ROSSI CARLEO Componente del Collegio ABF di Roma (designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)	Membro effettivo [Relatore]

nelle sedute del 19/06/2014 e 8/09/2014, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

1.1- Alla presente decisione il Collegio di Coordinamento è chiamato dall'ordinanza n. 2189 del 9 aprile 2014, assunta dal Collegio di Napoli nella riunione dell'11 marzo 2014 in relazione al ricorso n. 609744/13.

1.2.- In punto di fatto, il Collegio remittente riferisce che, con atto del 25.06.2013, la ricorrente si era rivolta al Collegio di Milano, lamentando di non aver ottenuto la restituzione degli oneri anticipatamente corrisposti e non maturati a causa dell'anticipata estinzione, intervenuta nel dicembre 2012, di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 10 giugno 2005, per totali € 38.160,00, rimborsabili in n. 120 rate

mensili da € 318,00.

Muovendo da tali premesse, la ricorrente aveva chiesto il rimborso delle somme anticipatamente versate, al momento della stipula del contratto, in pagamento delle commissioni “bancarie” e dei premi assicurativi, per la parte non ancora maturata al momento dell’estinzione anticipata del contratto. La somma complessivamente richiesta a tale titolo era di € 1.523,35 (992,05 per le commissioni bancarie, al netto della somma di € 345,54 già restituita dall’intermediario, e € 531,29 per i premi assicurativi), oltre interessi e rivalutazione dalla data del reclamo al saldo.

Nessuna richiesta di rimborso era stata invece avanzata rispetto alle commissioni di intermediazione. Mentre era stato chiesto il risarcimento del danno per il comportamento scorretto tenuto dall’intermediario nella fase di formazione del contratto, oltre alla rifusione delle spese legali – nella misura di € 500,00, o in quella ritenuta giustizia – da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

Con le controdeduzioni la resistente si era opposta all’accoglimento del ricorso affermando, relativamente alle commissioni bancarie, *“di aver provveduto ... allo storno a tale titolo di € 345,54 in sede di conteggio estintivo”*; e, in relazione ai premi assicurativi, *“di aver prima invitato il consumatore a rivolgersi alla compagnia assicurativa, e di aver poi restituito, sulla base dei conteggi effettuati dalla compagnia in conformità ai criteri indicati dalla l. 221/2012, l’importo di € 385,91 ... comprensivo di interessi per € 3,52 e di € 20,00 per le spese vive sostenute con il ricorso”*. Osservava inoltre che le commissioni di intermediazione avevano riferimento *“ad attività svolte anteriormente o contestualmente alla stipula del contratto e non erano quindi suscettibili di rimborso”*.

Replicando alle controdeduzioni, la ricorrente aveva riconosciuto che, erroneamente, *“nessuna richiesta di rimborso era stata avanzata, né in sede di reclamo né in sede di ricorso”*. E *“in ragione di ciò”* aveva chiesto alla resistente di chiarire se intendeva o meno accettare il *“contraddittorio”* a tale riguardo, precisando che, in caso contrario, *“sarebbe stato esperito ulteriore reclamo”*.

Il ricorso, incardinato inizialmente dinanzi al Collegio di Milano, veniva da tale Collegio, con provvedimento del 20.02.2014, «rinviato» al Collegio di Napoli, in considerazione della *“natura fittizia della domiciliazione”*.

1.3.- In punto di diritto, nell’ordinanza di rimessione si afferma *che* la scelta del “domicilio”, in luogo della residenza, ai fini della determinazione della competenza territoriale, effettuata dalle *Disposizioni* che regolano il presente procedimento, è da intendersi rivolta *“all’individuazione del luogo più prossimo agli interessi dedotti nella procedura, al fine di garantire una più rapida e comoda definizione della controversia”*. E che deve pertanto ritenersi che il domicilio indicato dal ricorrente può assumere rilievo ai fini dell’individuazione del Collegio competente solo se coincide con il suo *“effettivo centro di interessi, anche in relazione al*

rapporto controverso”.

Il Collegio remittente ritiene che tale requisito non fosse rispettato dall'indicazione del domicilio nella città di Lecco, apposta nel modulo del ricorso utilizzato per la proposizione del ricorso presso il Collegio di Milano, inizialmente adito, in quanto la ricorrente risultava invece domiciliata nell'ambito della circoscrizione territoriale del Collegio di Napoli (in un primo tempo il comune di Salerno e quindi la relativa provincia). Non dubita, pertanto, che il ricorso, inizialmente indirizzato ad un Collegio “non competente”, sia pervenuto, a seguito del rinvio disposto da tale Collegio, a quello competente.

Osserva tuttavia che le conseguenze che il Collegio di Milano, inizialmente adito, aveva ritenuto di trarre dalla constatazione della propria incompetenza territoriale, non dichiarando inammissibile il ricorso e rinviandone d'ufficio l'esame al Collegio ritenuto competente, individuano una questione controversa, suscettibile di essere risolta in termini “non uniformi” dai diversi Collegi.

Di qui l'opportunità della rimessione del ricorso al Collegio di coordinamento.

DIRITTO

2.1.- La questione sollevata dal Collegio remittente concerne il trattamento da riservare al ricorso presentato a un Collegio privo di competenza territoriale. La rimessione investe tuttavia il Collegio di coordinamento della decisione del ricorso nella sua interezza (*Disp. applicative*, cit., Sez. III, § 5) e non vi è quindi dubbio che in questa sede debba procedersi preliminarmente all'individuazione del Collegio territorialmente competente.

2.2.- La Sezione III, § 1, delle citate *Disposizioni* articola la competenza territoriale dell'ABF in tre Collegi, ciascuno dei quali competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti “*aventi*” il proprio domicilio nella circoscrizione ad essi rispettivamente assegnata.

La formulazione adottata rende evidente che il criterio di ripartizione è stato ricollegato all'esistenza *obiettiva* del “domicilio”. Da ciò deriva che la sua designazione da parte del ricorrente, pur non essendo priva di rilievo e dovendo essere pertanto “considerata” ai fini della individuazione del Collegio territorialmente competente, non può essere ritenuta vincolante.

Il riferimento al domicilio (*Disposizioni cit*, Sez. III, § 1), è indiscutibilmente rivolto all'individuazione di un luogo legato agli affari e agli interessi del ricorrente (arg. ex art. 43, comma 1, c.c.). Ed appare quindi evidente che la sua indicazione nel ricorso può assumere rilievo determinante, ai fini dell'individuazione del Collegio “competente”, solo se il riferimento territoriale coincide - o quanto meno, ha qualche collegamento - con quello preso in considerazione dalla disposizione codicistica.

Del resto, se così non fosse - e dovesse conseguentemente ritenersi che l'individuazione del Collegio territorialmente competente sia rimessa, di volta in volta, ad una scelta “insindacabile”



del ricorrente - verrebbe vanificata la possibilità di individuare il Collegio territorialmente competente sulla base di criteri oggettivi fissati in anticipo e non in vista delle singole controversie, a garanzia dell'imparzialità dell'organo decidente. E sarebbe altresì compromessa la possibilità di predisporre un'organizzazione territoriale idonea ad assicurare quella gestione rapida delle controversie che con l'istituzione dell'ABF si è inteso conseguire.

2.3.- Venendo al caso di specie, è pacifico che la località (Lecco) indicata nel ricorso inizialmente indirizzato al Collegio di Milano, non aveva alcun collegamento con il centro degli affari e degli interessi della ricorrente, localizzato, come risulta pacifico, nell'ambito della circoscrizione territoriale assegnata al Collegio di Napoli. E, del resto, il difensore della ricorrente ha riconosciuto che il ricorso era stato indirizzato al Collegio Milano, invece che a quello di Napoli, perché il suo orientamento era apparso più favorevole all'accoglimento delle richieste formulate.

Trova quindi conferma il convincimento, espresso dal Collegio remittente, che la competenza territoriale spettasse al Collegio di Napoli anziché a quello di Milano, al quale il ricorso era stato inizialmente inoltrato.

2.4.- Le norme processuali, come rilevato dal Giudice delle leggi, "non sono fine a sé stesse, ma funzionali alla migliore qualità della decisione di merito" (C. Cost., n. 77 del 12 marzo 2007). A tale principio si ispira chiaramente l'art. 50 del codice di rito, a norma del quale se, dichiarata l'incompetenza del giudice adito, la causa viene tempestivamente riassunta davanti al giudice dichiarato competente, "il processo *continua* davanti al nuovo giudice".

L'espressione utilizzata chiarisce che il trasferimento, della causa, con le modalità prescritte, presso il giudice competente non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, ma la *prosecuzione* di quello originario, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice incompetente. Viene in tal modo assicurato il rispetto della garanzia costituzionale del giudice naturale, senza sacrificare "il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa" (C. Cost. n. 77/07, *cit.*).

Le *Disposizioni applicative* non contengono una previsione analoga e in tale silenzio potrebbe apparire giustificata una pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto a un collegio territorialmente incompetente, tanto più che le stesse *Disposizioni* ricomprendono la "palese incompetenza" tra i casi di "manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso" (*ivi*, nota 1 al § 2 della Sez. VI).

Va tuttavia considerato che l'incompetenza per territorio, a differenza delle altre forme di incompetenza (per materia, per valore, per superamento del limite cronologico) contemplate dalle citate *Disposizioni*, non investe l' ABF nel suo complesso, ma le sue articolazioni territoriali.

La pronuncia di inammissibilità, determinando l'irrimediabile invalidità di ogni atto anteriormente posto in essere, rende necessaria l'instaurazione di un "nuovo" procedimento davanti al Collegio competente. E la conseguente reiterazione di tutti gli atti già compiuti dinanzi al



Collegio incompetente, con un inevitabile allungamento dei tempi di definizione che, in questo caso almeno, non appare conciliabile con che il fine di “garantire la rapidità ... della soluzione delle controversie” (*Disp. applicative*, Sez. I, § 1) per il quale detta procedura, ricompresa tra quelle che debbono essere obbligatoriamente esperite prima di esercitare un’azione in giudizio (art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), è stata istituita.

Pienamente congruente con tale finalità è invece il principio della “traslazione” dal giudice incompetente a quello competente enunciato dall’art. 50 c.p.c., cui si è già fatto riferimento.

L’ABF non è chiamato a ricercare la soluzione “consensuale” della controversia sottoposta al suo esame, ma ad assumere su tale controversia una “decisione” secondo diritto. (*Disposizioni, ult. cit.*, Sez. VI, § 3). E deve pertanto ritenersi che il relativo procedimento, pur essendo privo di natura giurisdizionale, presenti innegabili affinità con quelli aventi tale carattere.

In considerazione di ciò è stata riconosciuta più volte l’applicabilità al presente procedimento, con opportuni adattamenti, dei principi che regolano il processo civile (così, ad es. Coll. Coord. n.; 3962 del 23 novembre 2012; n. 85 del 10 gennaio 2014; Coll. Milano, n. 2944 del 29 maggio 2013; Coll. Roma, n. 45 del 12 febbraio 2010). E a conclusioni non diverse, per le ragioni già esposte, deve pervenirsi per il principio enunciato dal citato art. 50 del codice di rito.

Deve pertanto escludersi che l’incompetenza territoriale determini l’inammissibilità del ricorso e riconoscersi, conseguentemente, la possibilità che il procedimento instaurato presso un Collegio territorialmente incompetente possa “continuare” presso quello competente.

La disposizione appena richiamata subordina il prodursi di tale effetto all’iniziativa della parte interessata. Appare tuttavia più consono alla ridotta complessità della presente procedura e all’esigenza di garantire la definizione “rapida” delle controversie che è diretta a soddisfare, che in questo caso la “continuazione” sia svicolata dall’iniziativa di parte. Ed è quindi preferibile ritenere che – come è stato deciso dal Collegio di Milano – il Collegio adito, una volta accertata la propria incompetenza per territorio, disponga “d’ufficio” la trasmissione degli atti a quello ritenuto competente, investendolo della decisione del ricorso.

E’ da ritenersi altresì che tale accertamento, come nel caso di specie è avvenuto, possa essere effettuato dal Collegio adito anche in difetto di un’eccezione di parte. La ripartizione territoriale della competenza è infatti finalizzata all’esigenza, di carattere generale, di assicurare una gestione rapida ed efficiente delle controversie. E deve pertanto escludersi che possa essere derogata dalla volontà delle parti (*Disposizioni, cit.* Sez.I, § 1).

3.1. – Il ricorso è finalizzato, in primo luogo, al rimborso della somme anticipatamente versate in pagamento delle commissioni “bancarie” e dei premi assicurativi. La somma complessivamente richiesta è di € 1.523,35, riferibile, quanto a € 992,05, alle commissioni “bancarie” al netto di quanto già restituito dall’intermediario (€ 345, 54), e quanto a € 531,29, ai premi assicurativi.

Nessuna richiesta di rimborso, neppure in fase di reclamo, è stata invece avanzata,

come riconosciuto dalla stessa ricorrente (*retro* 1.1), in relazione alle commissioni di intermediazione e deve pertanto escludersi che tale questione possa essere presa in esame in questa sede, a nulla rilevando che la parte resistente si sia soffermata nelle controdeduzioni ad argomentarne l'irripetibilità.

Il rimborso dell'intera somma versata in pagamento delle commissioni bancarie (*euro* 1.337,59) è stato chiesto al netto di quanto (*euro* 345,54) già restituito dall'intermediario, e quindi in misura pari a *euro* 992,05. La richiesta si basa sull'assunto che la clausola che pone tale onere economico a carico del cliente sia nulla perché priva di giustificazione causale: quindi, sull'affermazione di un vizio "genetico" del relativo contratto, la cui esistenza non può essere oggetto di verifica in questa sede, dal momento che esso è stato stipulato il 10 giugno 2005, in epoca ben anteriore al limite temporale (1° gennaio 2009) che con decorrenza dal 1° luglio 2012, e quindi da data antecedente a quella di presentazione del ricorso (25 giugno 2013), è stato posto alla competenza dell'ABF.

Il Collegio non è pertanto abilitato a pronunciarsi su tale questione e sulla domanda che a tale titolo è stata formulata.

3.2.- L'altra richiesta di rimborso è relativa ai "premi assicurativi" anticipatamente pagati dalla ricorrente. La somma richiesta (*euro* 531,30), concerne le parti di premio riferibili al periodo successivo all'estinzione anticipata del finanziamento e risulta determinata, sulla base di quote "costanti" ottenute, secondo il criterio proporzionale "secco", ripartendo la somma versata anticipatamente per il numero delle rate previste dal piano di ammortamento e poi moltiplicando il dato unitario così ricavato per il numero delle quote non ancora venute a maturazione alla data di estinzione del contratto.

Il Collegio di Napoli appare propenso a ritenere che, in difetto di previsioni che impongano diversi criteri di calcolo, possa stabilirsi che il rimborso dei costi del credito pagati al momento della stipula del contratto di mutuo, cui il mutuatario ha diritto in caso di estinzione anticipata, sia determinato per quote "decrescenti", così come previsto per il pagamento degli interessi nel piano di ammortamento c.d. "alla francese", (Coll. Napoli dec. nn. 2474/11; 3053, 3523, 4435/12; 2387/13).

Il Collegio di Roma e quello di Milano ritengono invece che l'importo delle commissioni e dei premi assicurativi da rimborsare debba essere determinato per quote "costanti" (Coll. Roma dec. nn. 1799/11; 1128/12; 1140, 4452/13; Coll. Milano, dec. nn. 783, 6329, 6630/13).

Quest'ultimo orientamento è da ritenersi preferibile.

La diminuzione, nel piano di ammortamento, della quota relativa agli interessi è correlata alla riduzione progressiva del debito residuo. Questa correlazione, certamente comprensibile per gli interessi, che rappresentano il corrispettivo del godimento della somma ricevuta in prestito, non può dirsi invece giustificata rispetto alle "commissioni". Esse sono infatti dirette a retribuire la prestazione di servizi amministrativi "accessori" al rapporto di credito, il cui "costo", a differenza

degli interessi, non appare in alcun modo collegato all'entità delle somme erogate e non è quindi ragionevole supporre che il suo ammontare possa essere, al pari degli interessi, rigidamente commisurato alla progressiva diminuzione della somma da restituire.

In caso di estinzione del finanziamento mediante rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla "riduzione del "costo totale" del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del "contratto" di finanziamento e di quelli ad esso funzionalmente collegati (art. 125 *sexies*, co. 1, d.p.r. n. 385/93, in relazione all'art. 121, co 2, stesso decreto). Nessuna somma può essere pertanto pretesa in pagamento di costi riferibili al periodo successivo alla data di estinzione anticipata. E deve conseguentemente ritenersi che le somme anticipatamente versate a tale titolo dal debitore siano ripetibili "nella loro interezza", ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo venuto meno il presupposto che le giustificava: la mancanza di *causa debendi*, posta a sostegno dell'azione di ripetizione, può essere infatti anche successiva al pagamento (Cass. S.U. 9 marzo 2009, n. 5624).

E' quindi indubitabile, per quanto riguarda le "commissioni", che la determinazione per quote "decrecenti" delle somme da rimborsare, secondo i criteri seguiti per il calcolo delle quote relative agli interessi, comporterebbe per il debitore una penalizzazione ingiustificata e, come tale, illegittima.

Rispetto ai premi assicurativi il discorso potrebbe essere, almeno in parte, diverso. Il rischio assunto dall'assicuratore è infatti collegato all'ammontare del capitale assicurato. E potrebbe quindi ritenersi non irragionevole calcolare il rimborso di tale voce di costo sulla base di quote "decrecenti", determinante tenendo conto dell'entità del capitale "residuo" e della sua progressiva riduzione. Sempre che, naturalmente, tale criterio di calcolo tenga conto della specifica tipologia della copertura assicurativa e le sue peculiarità siano state illustrate *ex ante* dall'intermediario - quando il cliente sia, come nel caso di specie, un consumatore - in modo "chiaro e preciso" (art. 34.co. 1, d.lgs., n. 206 del 6 settembre 2005,), vale a dire con modalità tali da rendere la relativa esposizione non solo "intellegibile sul piano grammaticale" ma anche idonea a porre tale soggetto "in grado di valutare ... le conseguenze economiche" che esse comportano (Corte Giustizia UE 30 aprile 2014, C- 26/13, § 73).

Condizioni queste che nel caso di specie non possono dirsi certamente avverate.

3.2.1 – I premi assicurativi, come si ricava dalla documentazione in atti, erano stati convenuti dalla ricorrente, nell'interesse dell'intermediario, per l'importo complessivo di € 2.056,64 a copertura dei rischi della vita e della perdita dell'occupazione, anche a causa di morte. Il loro collegamento funzionale con il contratto di credito non è quindi revocabile in dubbio. E non è comunque contestato dall'intermediario.

Non varrebbe opporre che la loro ripetibilità è stata esplicitamente esclusa dal contratto di finanziamento, in quanto tale ripetibilità trova fondamento nell'art. 125 *sexies*, d.p.r. 385/93, derogabile solo in senso più favorevole al cliente (art. 127, co. 1, dello stesso decreto). Né rileva

che tale disposizione sia entrata in vigore in epoca successiva (settembre 2010) alla data di stipulazione del contratto (10 giugno 2005), dal momento che il principio di irretroattività non impedisce che la legge nuova si applichi alla disciplina dei rapporti (nel cui ambito si collocano anche le vicende estintive) che, pur avendo origine sotto il vigore della legge abrogata, siano destinati a durare ulteriormente (Cass. 15 gennaio 1996, n.267; 31 marzo 1983, n. 2351).

L'intermediario resistente deduce di aver disposto mediante bonifico il versamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 385,91, per il rimborso "delle commissioni assicurative non godute" (€ 362,39), degli interessi dalla data del reclamo (€ 3,52) e del contributo per la presentazione del ricorso (€ 20). E precisa che il calcolo dei ratei di premio da rimborsare era stato effettuato direttamente dalla Compagnia di assicurazione, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 22, co. 15 *quater* e *quinquies*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni dalla. 17 dicembre 2012, n. 221.

Tali disposizioni, come eccepito dal ricorrente senza trovare smentita, sono però entrate in vigore il 1° gennaio 2013, in epoca successiva alla data di estinzione del finanziamento e non possono quindi venire in considerazione in questa sede.

La ricorrente nega di aver ricevuto la somma in questione. Il documento in data 30 agosto 2013, prodotto dall'intermediario, riporta il dettaglio di un bonifico "in partenza" e, come tale, ancora "da accreditare". Tale documento fornisce quindi la prova della presa "in carico del bonifico" da parte della banca. Ma tale prova non può essere considerata sufficiente ai fini della dimostrazione del pagamento, che può ritenersi avvenuto solo se, e quando, la somma di denaro oggetto dell'ordine di pagamento sia entrata nella disponibilità del creditore (Cass. 10 luglio 2008, n. 18877; 10 gennaio 2003, n. 149)).

Allo stato deve essere pertanto riconosciuto alla ricorrente il diritto ad ottenere il pagamento dell'intera somma richiesta di € 531,29 – che risulta determinata secondo il criterio proporzionale *pro rata*, sulla cui legittimità ci si è già soffermati (*retro*, 3.2.1.) - al netto di quanto possa risultare nel frattempo già restituito dall'intermediario resistente.

4. – La ricorrente ha chiesto altresì di essere risarcita dall'intermediario del danno subito a causa del comportamento non conforme a buona fede tenuto nel corso delle trattative. Se si considera che il contratto è stato stipulato nel 2005, e che il ricorso è stato presentato il 25 giugno 2013, appare evidente che tale domanda è relativa a comportamenti anteriori al limite cronologico (1 gennaio 2009), posto alla competenza dell'ABF (*retro*, § 3.!) e che non può quindi essere presa in esame dal Collegio.

5. - Nel ricorso è contenuta infine la richiesta, formulata in proprio favore dal difensore quale procuratore antistatario, di "rifusione" delle spese e competenza legali, nella misura complessiva di € 500,00 (o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia) e di rimborso dell'ulteriore somma di € 20,00, anticipata al momento della presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Così come formulata, la domanda, sembrerebbe esulare dalla competenza dell'ABF, non potendo dirsi relativa alla prestazione di servizi bancari e finanziari e non potendo il difensore essere qualificato, in relazione alla presente controversia, quale cliente dell'intermediario resistente.

Tale istanza è stata tuttavia inserita nel ricorso sottoscritto dal ricorrente e tale circostanza induce a ritenere in essa implicitamente ricompresa, come in altra occasione si è deciso (ABF Napoli, dec. nn. 6400, 4465/13), la richiesta del ricorrente diretta ad ottenere dall'intermediario il ristoro delle spese di assistenza legale.

Le "Disposizioni" che regolano il presente procedimento, alle quali si è fatto più volte riferimento, non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo. Ciò non toglie tuttavia, come è stato puntualizzato da questo Collegio, che "là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF", bensì quale causa del pregiudizio patito dalla parte ricorrente" (Coll. Coord. n. 3498/12).

Tenuto conto delle circostanze del caso concreto, appare congruo liquidare a tale riguardo la somma di € 200,00.

6. - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro 531,30, al netto di quanto possa risultare nel frattempo eventualmente restituito, con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Delibera altresì che l'intermediario corrisponda la somma di euro 200,00 equitativamente determinata quale ristoro delle spese di assistenza legale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE